

<b>REGIME DI AVVIO:</b> <b>Segnalazione di inizio attività per sala giochi ex art. 86 e 110 R.D. 773/1931</b>	
--	--

### DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Numero della domanda:

Titolare dell'esercizio:

Indirizzo dell'esercizio:  /:

### SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

Superficie totale del locale adibito a sala giochi mq.: **(N1)**

Superficie separata e distinta, dedicata agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) mq.: **(N2)**

Denominazione insegna:

Il rappresentante T.U.L.P.S.: *Possibili valori: (V1)*

Tabella dei giochi proibiti: *Possibili valori: (V2)*

### TIPOLOGIE DI APPARECCHI

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITA' di cui all'art.110, comma 6, lettera a) del TULPS **(N3)**

Numero:

APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO ELETTROMECCANICI PRIVI DI MONITOR di cui all'art.110 comma 7, lett. a) del TULPS **(N4)**

Numero:

APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art.110 comma 7, lett. c) del TULPS **(N5)**

Numero:

APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art.110 comma 7, lett. c-bis) del TULPS **(N6)**

Numero:

APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO di cui all'art.110 comma 7, lett. c-ter) del TULPS (N7)

Numero:

ALTRI APPARECCHI ESENTI DA NULLA-OSTA AAMS

Descrizione:

Numero:

ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI di cui all'art. 86, comma 1, del TULPS

Giochi alle carte

Biliardi a stecca o simili

Giochi di società

Calcio balilla o calcio Italia

Altro

Descrizione:

### DURATA DELL'ATTIVITÀ

Permanente (N8) (nel caso di occupazione suolo pubblico) per un numero anni:

Stagionale (N9)

DAL GIORNO

DAL MESE

AL GIORNO

AL MESE

NOTE EVENTUALI

Temporanea (in caso di manifestazioni, deroga inquinamento acustico, vendite straordinarie, sostituzione taxi, centri vacanza ed altre attività a durata limitata) (N10)

DAL

AL

DALLE ORE

ALLE ORE

NOTE EVENTUALI

Periodicità dell'attività (N11)

Frequenza:

Possibili valori: (V3)

GIORNATE DI SVOLGIMENTO

MESI DI SVOLGIMENTO

NOTE EVENTUALI

DICHIARAZIONI GENERALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

## IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA

Cognome:	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>
Data di nascita:	<input type="text"/>	Codice Fiscale:	<input type="text"/>
Comune di nascita:	<input type="text"/>	Provincia:	<input type="text"/>
Città estera:	<input type="text"/>	Stato:	<input type="text"/>

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA LEGGE PER LE FALSE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI (ARTICOLI 75 E 76 DEL DPR N. 445 DEL 2000, CODICE PENALE E ART.19, COMMA 6, DELLA L. N. 241 DEL 1990), SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

### DICHIARA

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

### DICHIARA INOLTRE

- Di svolgere l'attività nel rispetto delle norme urbanistiche e relative alla destinazione d'uso, delle disposizioni concernenti la prevenzione degli incendi
- Che i locali sono sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regio Decreto 635/1940 **(N12)**
- Che gli apparecchi da trattenimento sono conformi alle disposizioni di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS (R.D. n.773/31) e di cui all'art. 14Bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
- Che per gli apparecchi installati sono stati rilasciati i prescritti nulla osta di cui all'art.38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e che gli stessi accompagnano fisicamente ciascun apparecchio nell'esercizio e sono a disposizione per il controllo degli organi di vigilanza
- Che in tutti i locali in cui si praticano giochi autorizzati o sono installati gli apparecchi di cui alla presente segnalazione deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi vietati vidimata dal Comune in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltretutto d'azzardo, stabiliti dal Questore, o se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno
- Di rispettare quanto disposto dai Decreti Interdirettoriali emanati da AAMS circa il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 e 7 TULPS, che possono essere installati presso esercizi pubblici, sia per quanto riguarda il numero degli apparecchi effettivamente installati sia per le modalità di installazione
- Di far rispettare il divieto di gioco con vincita in denaro relativo ai minori ed il divieto, per gli stessi, di accesso ai locali dedicati al gioco con vincita in denaro, come definiti dalle vigenti norme
- Che ogni apparecchio per il gioco lecito indica, in modo che risulti chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; c) i riferimenti del numero verde regionale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f) della L.R. 1/14 (tel. 800558822) **(N13)**

### (\*) DICHIARAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GIOCO LECITO

LE DICHIARAZIONI SONO RESE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO E IL CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE) E DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2017, N. 26 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014, N. 1

- di non detenere alcun apparecchio per il gioco lecito soggetto al rispetto delle distanze da luoghi sensibili prevista dalla L.R. 1/14
- di detenere apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica SOGEL a una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili n.:
- di detenere apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica SOGEL in data anteriore al 3 agosto 2017, a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili n.:

**(N14)** Possibili valori: **(V4)**

- di collocare nuovi apparecchi per il gioco lecito a una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili n.:

di sostituire apparecchi per il gioco lecito già collegati alla rete telematica SOGEI collocati a una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili

di sostituire apparecchi per il gioco lecito già collegati alla rete telematica SOGEI collocati a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili

(N15) Possibili valori: (V5)

N.	GUASTO/VETUSTÀ	500 M.	MOTIVO
	Possibili valori: (V6)	Possibili valori: (V7)	

## DICHIARAZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO - ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ ELENcate NELL'ALLEGATO B DEL D.P.R. 227/2011

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: (N16) Possibili valori: (V8)

- che l'attività NON supera i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, oppure, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997
- che è stata elaborata, ai sensi della D.G.R. 2870 del 17 dicembre 2009, opportuna documentazione di valutazione di impatto acustico, che attesti il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, oppure, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997
- che per le finalità istruttorie e di accertamento dell'Amministrazione comunale, il dichiarante si impegna a conservare, presso la sede legale e presso i locali ove viene svolta l'attività, la documentazione di valutazione di impatto acustico di cui al precedente punto, impegnandosi altresì ad esibirla su espressa richiesta dei preposti organi di controllo
- che l'attività supera i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, oppure, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997
- di aver richiesto l'autorizzazione/nulla osta in materia di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e dell'art. 4, comma3, del D.P.R. 227/2011 (vedi Autorizzazione Unica Ambientale)

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679)

IL REG. UE N. 2016/679 STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. PERTANTO, COME PREVISTO DALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO, SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. IL TRATTAMENTO DEI DATI È NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. PERTANTO I DATI PERSONALI SARANNO UTILIZZATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA DICHIARAZIONE VIENE RESA.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I DATI SARANNO TRATTATI DA PERSONE AUTORIZZATE, CON STRUMENTI CARTACEI E INFORMATICI.

DESTINATARI DEI DATI. I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI A TERZI NEI CASI PREVISTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ("NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"), OVE APPLICABILE, E IN CASO DI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI (ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 ("TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA").

DIRITTI. L'INTERESSATO PUÒ IN OGNI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI DI ACCESSO E DI RETTIFICA DEI DATI PERSONALI NONCHÉ HAIL DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. HAINOLTRE IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI E ALLA LIMITAZIONE AL LORO TRATTAMENTO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO. PER ESERCITARE TALI DIRITTI TUTTE LE RICHIESTE DEVONO ESSERE RIVOLTE AL COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I DATI PERSONALI SARANNO CONSERVATI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUELLO NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ SOPRAMENZIONATE O COMUNQUE NON SUPERIORE A QUELLO IMPOSTO DALLA LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO CHE LI CONTIENE. IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

## OPZIONI DI FIRMA

IN CASO SIA STATA CONFERITA PROCURA SPECIALE, IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA DAL SOGGETTO DELEGANTE E CONSERVATO IN ORIGINALE DAL PROCURATORE, IL QUALE PROVVEDERÀ A FIRMARE DIGITALMENTE IL MODULO INVIATO ALLO SPORTELLINO UNICO

(FIRMA AUTOGRAFA IN QUESTO SPAZIO)

## NOTE DI COMPILAZIONE

A SEGUITO DELL'ACCORDO RAGGIUNTO SULLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA, APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA:

1) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI CERTIFICATI, ATTI E DOCUMENTI CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIÀ POSSIEDE (PER ESEMPIO: LE CERTIFICAZIONI RELATIVE AI TITOLI DI STUDIO O PROFESSIONALI, RICHIESTI PER AVVIARE ALCUNE ATTIVITÀ, LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ETC.), MASOLO GLI ELEMENTI CHE CONSENTANO ALL'AMMINISTRAZIONE DI ACQUISIRLI O DI EFFETTUARE I RELATIVI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE (ARTICOLO 18, LEGGE N. 241 DEL 1990).

2) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI DATI E ADEMPIMENTI CHE DERIVANO DA PRASSI AMMINISTRATIVE, MACHE NON SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE (AD ESEMPIO: NON POTRÀ PIÙ ESSERE RICHIESTO IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEI LOCALI PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O PRODUTTIVA). SARÀ SUFFICIENTE UNA SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI URBANISTICI, IGIENICO SANITARI, ETC.

PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE SU SUOLO PUBBLICO, È NECESSARIO AVERE LA RELATIVA CONCESSIONE.

ATTENZIONE: QUALORA DAI CONTROLLI SUCCESSIVI IL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RISULTI NON CORRISPONDENTE AL VERO, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI, È PREVISTA LA DECADENZA DAI BENEFICI OTTENUTI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI STESSE (ART. 75 DEL DPR 445 DEL 2000).

#### DI SEGUITO SONO FORNITE ALCUNE DEFINIZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE:

"Sala da gioco": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'articolo 86 o dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931.

"Apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

"Installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili: 1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado; 2) i centri preposti alla formazione professionale; 3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose; 4) gli impianti sportivi; 5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; 6) le strutture ricettive per categorie protette; 7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche; 8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune; 9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; 10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati; 11) le stazioni ferroviarie. La distanza deve venir misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati....

Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente, ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito è inoltrata al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto.

<b>Quadro riepilogativo della documentazione allegata</b>	
<b>Il sistema SUAP-SUE in rete propone automaticamente i moduli e gli allegati necessari per il procedimento scelto</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>Casi in cui è previsto il documento allegato</b>
Procura/delega	Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
Copia del documento di identità del/i titolare/i	Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto + copia del documento di identità	Sempre, in presenza di un preposto
Planimetria quotata dei locali	Sempre obbligatoria nel caso di apertura di sala giochi, QUOTATA, sottoscritta in originale da tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:200 dell'esercizio esistente, con evidenziate la superficie del locale e la superficie destinata all'attività, gli spazi destinati ad altri usi (servizi igienici, cucine, depositi, etc).

<b>SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O DOMANDE COLLEGATE (utilizzando il sistema telematico)</b>	
<b>Segnalazioni e comunicazioni</b>	
SCIA prevenzione incendi	in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq. a qualunque attività destinati, la SCIA di prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F
SCIA per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)
Comunicazione di impatto acustico	In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale

<b>Autorizzazioni</b>	
<b>Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.</b>	
Autorizzazione per insegna di esercizio	In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico	In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale

**ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo)**

Denominazione	Casi in cui è previsto il documento allegato
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (*)	Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'amministrazione
<p>- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo:</p> <p>estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato;</p> <p>ovvero</p> <p>- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo</p>	Obbligatoria per la presentazione di una domanda

## NOTE DI COMPILAZIONE

- **N1:**  
Art. 1, comma 3 del Decreto Direttoriale AAMS 18 gennaio 2007 - per superficie totale del locale adibita a sala giochi si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti da gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
- **N2:**  
Art. 3, comma 3 del Decreto Direttoriale AAMS 18 gennaio 2007 - Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
- **N3:**  
Dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche]. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali
- **N4:**  
Elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita
- **N5:**  
Basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro
- **N6:**  
Meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita
- **N7:**  
Meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo
- **N8:**  
Attività permanente: l'attività svolta durante tutto l'arco dell'anno  
  
In caso di locazioni per finalità turistiche per durata permanente si intende il periodo potenziale di locazione dell'alloggio
- **N9:**  
(\* ) Attività stagionale per commercio/somministrazione: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare, come definiti dai Comuni con proprio regolamento  
  
(\* ) Attività stagionale per agenzie di viaggio e turismo: l'attività svolta per un periodo non inferiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare  
  
In caso di locazioni per finalità turistiche per durata stagionale si intende il periodo potenziale di locazione dell'alloggio
- **N10:**  
Nel caso di vicinato, vendita straordinaria, manifestazione, fiera - attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno  
  
Nel caso di manifestazioni temporanee il periodo di svolgimento dell'attività di somministrazione e/o commercio non può essere superiore a quello di svolgimento della manifestazione stessa.  
  
Nel caso di sostituzione alla guida taxi - i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni cinquanta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
- **N11:**  
In caso di posteggio (fiere, mercati), manifestazioni, trattenimenti, ...  
  
Gli agriturismi devono indicare, oltre che i periodi di apertura, anche i mesi di apertura.
- **N12:**  
Art. 153 - La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate
- **N13:**  
**Art. 5, comma 2, lettera f) della L.R. 14 febbraio 2014, n. 1**  
  
La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:.... f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto,

assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti

- **N14:**  
Obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, previsto dall'art. 7 della Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26: a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3 agosto 2022) b) entro tre anni nel caso di qualsiasi altra attività (3 agosto 2021)  
  
Deroga prevista dall'art.6, comma 11 della L.R. 1/2014: il divieto di installazione entro la distanza di 500 m. non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse
- **N15:**  
Obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, previsto dall'art. 7 della Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26: a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3 agosto 2022) b) entro tre anni nel caso di qualsiasi altra attività (3 agosto 2021)
- **N16:**  
L'utilizzo occasionale di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento temporaneo di manifestazioni ed eventi con diffusione sonora è soggetto ad autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione per attività temporanee

## POSSIBILI VALORI CAMPI

### V1: Il rappresentante T.U.L.P.S.

- coincide con il titolare o con il legale rappresentante, che garantisce personalmente la presenza nell'esercizio
- è un soggetto terzo, che ha accettato la designazione, impegnandosi a garantire la propria presenza nell'esercizio

### V2: Tabella dei giochi proibiti

- E' già in possesso della tabella dei giochi proibiti, vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, esposta nel locale
- Segnala la necessità di ottenere la tabella dei giochi proibiti, vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, da esporre nel locale

### V3: Frequenza

- Giornaliero
- Infrasettimanale
- Settimanale
- Inframensile
- Mensile

### V4:

- dichiara di essere consapevole dell'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7 della Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26
- dichiara di avvalersi della deroga prevista dall'art.6, comma 11 della L.R. 1/2014

### V5:

- dichiara di essere consapevole dell'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7 della Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26

### V6: guasto/vetustà

- guasto
- vetustà

### V7: 500 m.

- superiore
- inferiore

### V8: Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre

- di NON utilizzare impianti di diffusione sonora e/o di NON svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali
- di utilizzare impianti di diffusione sonora e/o di svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali